

DETERMINAZIONE 3 LUGLIO 2012

STANDARDIZZAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DEI FLUSSI
INFORMATIVI TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI
ALL' ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL' AUTORITÀ 1 MARZO 2012, 65/2012/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL' AUTORITÀ PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Premesso che:

- con la deliberazione 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 l' Autorità per l' energia elettrica e il gas (di seguito: l' Autorità) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non, peraltro dando mandato al Direttore della Direzione Mercati di avviare un Gruppo di lavoro (di seguito: Gruppo di lavoro) al fine di acquisire, valutare e sviluppare elementi utili per l' individuazione sia del contenuto minimo dei flussi informativi di cui sopra sia dei formati e delle modalità di comunicazione più idonee al trasferimento degli stessi;
- a conclusione del suddetto procedimento, l' Autorità ha approvato la deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: 65/2012/R/EEL) introducendo modifiche e/o integrazioni al TIV ed alla deliberazione ARG/elt 42/08 ed emanando direttive in tema di standardizzazione dei flussi informativi inerenti alle misure periodiche dei punti di prelievo e di quelli scambiati in occasione dello *switching*; quest' ultime sono contenute nell' Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL (di seguito: Allegato A);
- al punto 4. della deliberazione 65/2012/R/EEL viene dato mandato al Direttore della direzione Mercati affinché, con proprie determinazioni, definisca il dettaglio dei formati relativi ai flussi informativi sopraccitati, mentre al punto 6. si stabilisce che le disposizioni entrino in vigore decorsi 6 (sei) mesi dal completamento di tali attività e, comunque, non prima dell' 1 gennaio 2013.

Considerato che:

- l' Allegato A riporta i contenuti minimi nonché alcune regole complementari relativi a nove flussi di comunicazione riguardanti:
 - a. le misure periodiche dei punti di prelievo trattati orari (di cui al comma 18.3 del TIV) e relative rettifiche (di cui al comma 19.1 del TIV);
 - b. le misure periodiche dei punti di prelievo non trattati orari (di cui ai commi 18.4 e 18.5 del TIV) e relative rettifiche (di cui al comma 19.1 del TIV);

- c. le misure da trasmettere in occasione dello *switching* per i punti di prelievo non trattati orari (di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08) nonché i dati funzionali all'inizio della fornitura e quelli storici (di cui al comma 8.1 del suddetto Allegato);
- d. i dati funzionali all'inizio della fornitura e quelli storici in occasione dello *switching* per i punti di prelievo trattati orari (di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08);
- il TIV, come modificato ed integrato dalla deliberazione 65/2012/R/EEL, prevede che le imprese distributrici siano tenute a garantire la tracciabilità di ogni singola operazione, senza però fornire ulteriori dettagli tecnici in merito;
- tra i ritenuti della deliberazione 65/2012/R/EEL si legge che è stata fissata a 10 Mbyte la dimensione massima dei file, così da garantire una buona efficienza nella trasmissione qualsiasi sia il canale utilizzato, ma viene rimandata la definizione della nomenclatura standard;
- l'impresa distributtrice è tenuta a mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto dati di misura validati ossia misure che vengono utilizzate per la fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, peraltro anche nei casi di indisponibilità del dato;
- sono state convocate due riunioni del Gruppo di lavoro al fine di pervenire alla definizione dei tracciati informatici da utilizzare nonché all'individuazione di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare ai flussi informativi di cui all'Allegato A, funzionali ad una migliore gestione degli stessi;
- i partecipanti al Gruppo di lavoro hanno rappresentato l'esistenza di possibili criticità di implementazione tecnica date anche dal rilevante impatto generato dall'avvio di un così elevato numero di standard di comunicazione.

Ritenuto che:

- sia necessario stabilire che l'impresa distributtrice sia tenuta a comunicare all'utente del trasporto tutti i dati minimi previsti per i flussi di cui all'Allegato A che sono nella sua disponibilità, anche se non caratterizzati da una obbligatorietà di tipo informatico, in coerenza con la configurazione impiantistica del punto di prelievo e nel rispetto delle condizioni individuate; a tal fine, vengono pubblicati per ciascun flusso anche dei file di supporto che descrivono in forma sintetica i controlli non modellabili in xsd;
- sia utile definire ulteriori specifiche tecniche in termini di validazione del dato di misura, per cui le imprese distributrici potranno indicare quali dati utilizzeranno per la fatturazione del servizio di trasporto, fornendo quest'ulteriore informazione in aggiunta a quella di misura effettiva o stimata, sulla base dei criteri ad oggi in uso;
- sia importante inserire l'informazione del tipo di raccolta con lo scopo di permettere una più facile identificazione – nel flusso di comunicazione delle misure periodiche - dei punti interessati da interventi di natura tecnica, quali la sostituzione del gruppo di misura o la riprogrammazione, ribadendo che l'ambito di applicazione della disciplina non comprende la messa a disposizione di quelle misure già comunicate all'utente a conclusione di una prestazione di tipo commerciale;
- al fine di garantire la tracciabilità di ogni singola operazione effettuata dall'impresa distributtrice, sia opportuno prevedere che quest'ultima sia tenuta a comunicare

all'utente del trasporto l'avvenuta messa a disposizione dei dati tramite posta elettronica certificata;

- sia altresì opportuno definire la nomenclatura standard del file contenente le misure, individuando uno schema univoco così da garantire la buona riuscita della comunicazione anche nel caso di frazionamento dei dati;
- sia opportuno chiarire che, in caso di rettifica di una stima precedente a fronte della raccolta di un dato di misura effettivo, non si debba provvedere alla contestuale rettifica di tutte le eventuali stime relative al periodo antecedente;
- sia importante specificare che, in presenza di campi non vincolati dal punto di vista informatico, quale ad esempio quello del “*Codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione*”, qualora l'impresa distributrice utilizzi dei codici propri per identificare il valore da attribuire non coerenti con quelli previsti da disposizioni in vigore, debbano valere quest'ultime ovvero non è possibile impiegare codifiche differenti da quelle indicate dalle deliberazioni vigenti;
- sia opportuno fissare delle tempistiche differenziate di entrata in vigore dell'utilizzo delle strutture informatiche connesse ai flussi standardizzati di cui all'Allegato A, anche per garantire sia alle imprese distributrici sia agli utenti del trasporto una adeguata pianificazione temporale di tutte le fasi funzionali alla corretta messa in esercizio dei flussi.

DETERMINA

1. di approvare il documento “Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione Delibera 65/2012/R/EEL - Allegato A” e relativi allegati (Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. con riferimento alle tempistiche di entrata in vigore, di stabilire la data del:
 - a. 1 febbraio 2013 per i flussi inerenti alle misure periodiche dei punti di prelievo trattati orari (di cui al comma 18.3 del TIV) ed alle connesse rettifiche (di cui al comma 19.1 del TIV) nonché per le relative disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della deliberazione 65/2012/R/EEL;
 - b. 1 marzo 2013 per i flussi inerenti alle misure periodiche dei punti di prelievo non trattati orari (di cui ai commi 18.4 e 18.5 del TIV) ed alle connesse rettifiche (di cui al comma 19.1 del TIV) nonché per le relative disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della deliberazione 65/2012/R/EEL;
 - c. 1 aprile 2013 per i flussi rimanenti e per le relative disposizioni di cui al punto 3. della deliberazione 65/2012/R/EEL;
3. di pubblicare la presente determinazione, completa dell'Allegato 1, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 3 luglio 2012

Il Direttore: Massimo Ricci